

IL RUOLO DELL'AVVOCATO NELLO SCIoglIMENTO DELL'UNIONE CIVILE

(Trascrizione dell'intervento al convegno "Lo scioglimento dell'Unione Civile" del 5 aprile 2019)

Le prime regole deontologiche che credo debbano essere prese in considerazione allorché si riflette sul ruolo dell'avvocato nello scioglimento dell'unione civile sono il dovere di competenza di cui all'art. 14, in base al quale l'avvocato non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza, ed il dovere di aggiornamento professionale di cui all'art 15.

Quando parlo di dovere di competenza mi riferisco certo in primo luogo allo studio attento della normativa e della giurisprudenza. Ma quando si fa riferimento alla materia della famiglia la conoscenza tecnica non basta.

Se è vero che non bisogna necessariamente essere sposati o uniti civilmente o avere figli per occuparsi di crisi familiari, è però vero che non si può operare con la necessaria competenza se non si è fatto lo sforzo di conoscere profondamente la situazione in cui si opera.

E poiché quando parliamo di unioni fra persone dello stesso sesso facciamo riferimento ad una realtà che fino a poco tempo fa non trovava in Italia un riconoscimento giuridico, è ben possibile che molti di noi non abbiano ancora avuto occasione di riflettere a fondo sulle analogie e differenze che caratterizzano le relazioni fra persone same sex rispetto a quelle fra persone di sesso diverso e possano trovarsi per questo impreparati a gestirle.

Competenza, quando ci occupiamo di questioni familiari, indica anche una comprensione attenta e profonda della condizione psicologica e sociale nella quale una determinata vicenda si inserisce.

Mentre ragionavo sulla preparazione di questo incontro mi sono imbattuta in un libro appena uscito nel 2019 negli Stati Uniti per i tipi della Oxford University Press.

L'opera si intitola "LGBTQ Divorce and Relationship Dissolution – Psychological and Legal Perspectives and Implications for Practice", ne sono curatori Abbie E. Goldberg (docente di psicologia) e Adam P. Romero (docente di diritto) e ne sono autori avvocati, giuristi, psicologi, sociologi, esperti di scienze politiche.

Si tratta di uno studio molto approfondito, su un campione più vasto di quello ad oggi offerto dalla realtà italiana, ma non dissimile nella sostanza, sull'impatto legale, psicologico e sociale che lo scioglimento delle relazioni fra persone dello stesso sesso può generare, anche con particolare riferimento ai figli.

Si tratta di un testo essenziale, che meriterebbe una rapida traduzione in italiano e che è indirizzato proprio ai professionisti che debbono operare quando le unioni si sciolgono.

La competenza deve riguardare anche la conoscenza di settori che non sono strettamente tecnici, ma che possono essere un riferimento importante per aiutare a gestire correttamente le questioni che ci vengono sottoposte.

Nel momento in cui la parificazione di opportunità fra coppie eterosessuali e coppie omosessuali ha finalmente consentito il riconoscimento giuridico di queste ultime è ragionevole aspettarsi che all'alto numero di unioni civili celebrate farà seguito anche un rilevante numero di scioglimenti, proprio come accade nei matrimoni eterosessuali.

E questo significa che l'avvocatura sarà coinvolta sempre più in questi scioglimenti e dovrà farsi trovare pronta, avendo sviluppato una riflessione profonda sulla realtà in cui si troverà ad operare.

Quando parlo di riflessione profonda, intendo dire che, anzitutto, la prima riflessione dobbiamo farla su noi stessi.

La riflessione su noi stessi è un buon punto di partenza in generale quando operiamo in un conflitto ed è particolarmente importante quando operiamo in ambito familiare.

La domanda che dovremmo porci è: Quanto di me entra nella gestione di questo conflitto?

La nostra abitudine alla gestione processuale delle controversie ci rende estremamente giudicanti. E ci porta ad immaginare ipotesi di soluzione, o anche talvolta ad influenzare le parti su ipotesi conciliative o su ipotesi giudiziali, che potrebbero non essere la soluzione ideale per le persone direttamente coinvolte.

Non possiamo fare bene il nostro lavoro se non riusciamo ad avere una visione consapevole del nostro individuale modo di reagire alla situazione che stiamo gestendo. Ed a tenerne conto, imparando ad accantonarlo quando non è adeguato rispetto al sentire personale delle persone cui diamo assistenza.

Dobbiamo in ogni momento essere attenti a non influenzare con il nostro personale giudizio situazioni che possono essere soggette a letture molto diverse dalla nostra.

Un altro tema al quale saremo chiamati a prestare particolare attenzione è il tema della riservatezza.

Il riconoscimento dei diritti delle coppie LGBTI è fatto recente in Italia e deve purtroppo ancora confrontarsi con opinioni e visioni di segno molto differente.

Nel gestire un conflitto relativo allo scioglimento di una unione civile dovremo dunque anche chiederci ed approfondire se l'appartenenza dei componenti della coppia alla comunità LGBTI sia nota a tutti coloro che essi frequentano o sia stata mantenuta riservata.

Potranno esserci soggetti che non hanno fatto coming out nell'ambiente di lavoro o che non lo hanno fatto nelle famiglie di origine.

Sarà nostra responsabilità operare con attenzione e cautela per evitare che al trauma della rottura del rapporto si affianchino traumi ben più devastanti per la persona, quali rivelazioni improvvisi.

Sarà nostra responsabilità anche operare con attenzione e cautela per evitare che il mancato coming out, per esempio nell'ambiente lavorativo, possa trasformarsi in un'arma estorsiva di una parte nei confronti dell'altra.

La nostra professione di avvocati ci porta talvolta a tutelare il nostro assistito senza tenere in considerazione i bisogni e la condizione psicologica di chi sta dall'altra parte.

Come in ogni tipo di conflitto, anche nello scioglimento delle unioni civili il rafforzare istanze di vendetta di una parte nei confronti dell'altra può non essere il modo più responsabile e deontologicamente corretto di svolgere la nostra funzione sociale.

L'art. 10 del nostro codice deontologico, nell'imporci adempiere fedelmente il mandato ricevuto, ci ricorda anche che noi svolgiamo la nostra attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

L'avvocato svolge un ruolo sociale in quanto il suo operato è componente essenziale per il funzionamento della giustizia.

L'avvocato migliore non è né l'avvocato più aggressivo, né l'avvocato più scaltro.

Se il risultato del nostro intervento nella crisi di una relazione è la prevaricazione di una parte sull'altra, noi veniamo meno all'essenza della nostra funzione che è finalizzata all'equità e alla realizzazione della pace sociale.

Un altro elemento che dovremo avere presente è la storia della coppia della quale saremo chiamati ad occuparci.

Poiché il riconoscimento giuridico delle unioni civili è molto recente, potrà accadere che coppie risultino unite civilmente dal 2016, ma abbiano alle spalle una storia di convivenza molto più lunga, quando ancora il riconoscimento non era possibile. Benché i primissimi risultati giurisprudenziali appaiano dare rilevanza anche al tempo trascorso dalla coppia prima dell'unione civile (si veda la recente ordinanza del Tribunale di Pordenone), questo orientamento potrebbe non essere uniforme. Ciò potrebbe generare una percezione

della coppia o di un componente della coppia molto diversa rispetto alla lettura giuridica della vicenda. Solo tenendone conto si può cercare di aiutare le persone a raggiungere soluzioni condivise ed accettabili per ciascuno.

Allo stesso modo, ma in senso diametralmente opposto, potrebbe accadere che coppie unite civilmente per rispondere al bisogno di avere finalmente il riconoscimento del loro rapporto non abbiano valutato fino in fondo gli obblighi nascenti dall'instaurazione dell'unione civile. La richiesta di mantenimento al momento dello scioglimento potrebbe così, in alcuni casi, risultare del tutto inattesa.

A volte fare ricorso in modo acritico alla stretta soluzione di legge, in una realtà ancora in piena evoluzione, può non essere il modo migliore per aiutare le persone a guardare avanti con serenità. Solo sforzandoci di conoscere a fondo la storia ed il modo di sentire della coppia, potremo essere davvero d'aiuto per il reperimento di soluzioni costruite su misura, evitando tutte le volte che sarà possibile il ricorso allo strumento processuale.

Una particolare attenzione deve essere dedicata al tema dei figli.

In un bell'articolo sulle Unioni Civili pubblicato sui quaderni della Fondazione italiana del Notariato il prof. Michele Sesta scrive:

“Prima della riforma della filiazione vi era una pluralità di status filiationis - legittima, naturale riconosciuta, naturale non riconosciuta o non riconoscibile - ed un unico modello legale regolante la relazione di coppia, cioè il matrimonio; ora, il rapporto di filiazione si conforma ad un unico stato di figlio, mentre quello di coppia è divenuto plurale, potendo assumere le forme del matrimonio, dell'unione civile, delle - a loro volta multiformi - convivenze”.

Ai figli dobbiamo dedicare tutta la nostra attenzione.

Ci possono essere figli di uno dei partner, nati da precedente relazione eterosessuale, che hanno instaurato relazioni importanti con il partner dell'unione civile (genitore sociale), anche se la relazione non si è strutturata in forma giuridica.

Ci possono essere figli della coppia unita civilmente nati attraverso fecondazione eterologa o attraverso maternità surrogata o attraverso adozione realizzata in paesi in cui questa è consentita. Benché queste modalità non siano regolate dalla legge in Italia, vi sono realtà di fatto delle quali non si può non tenere conto. Ed in tal senso si sta muovendo la giurisprudenza, consentendo in molti casi l'instaurazione del rapporto di filiazione attraverso l'adozione in casi particolari o il riconoscimento dello status già attribuito dalla legislazione straniera. La lettura giurisprudenziale dei rapporti di filiazione nell'ambito delle coppie same sex è in continua evoluzione e quindi il tema dei figli tenderà a diventare sempre più rilevante.

Dobbiamo farci carico e tener conto della situazione delicata dei figli che, in talune culture, potrebbero trovarsi a dover subire lo stigma derivante dall'essere figli di coppie dello stesso sesso ed al tempo stesso quello derivante dall'essere figli di genitori divorziati.

In tutti questi casi è dovere dell'avvocato entrare nella vicenda con estrema attenzione e consapevolezza evitando di alimentare conflittualità sui minori. La nostra funzione sociale si esplica anche avendo cura dei bisogni dei soggetti più fragili.

L'ultimo articolo del nostro codice deontologico che ritengo importante citare è l'art. 27 che ci impone il dovere di informare le parti sulla possibilità di fare ricorso ai percorsi alternativi al contenzioso giudiziario.

Il mondo dell'ADR è in continuo sviluppo ed è evidente il favore del legislatore verso procedure non avversariali di composizione dei conflitti, sia in un'ottica deflattiva dell'attività giudiziaria, sia in un'ottica di contenimento dell'aggressività e della litigiosità.

È nostro dovere professionale e deontologico saper favorire il ricorso a strumenti di definizione extragiudiziale dei conflitti che evitino l'ancoraggio delle parti a posizioni rigide e favoriscano l'individuazione di soluzioni su misura, capaci di accogliere le esigenze di quello specifico nucleo familiare e dei minori che ne fanno parte.

A tale dovere corrisponde il dovere di dotarci delle competenze nuove necessarie per saper gestire con professionalità e con gli strumenti adeguati le negoziazioni al di fuori del processo.

Si tratta di una via nuova, sulla quale molti di noi debbono ancora incamminarsi, ma che è fortemente sostenuta non solo dal legislatore, ma anche dal nostro CNF.

E si tratta anche di una grande opportunità, per sottolineare che la funzione sociale dell'avvocato è certamente quella della difesa dei diritti, ma non si svolge soltanto in forma litigiosa, ma anche, e con successo, attraverso la riduzione della conflittualità.

Daniela Stalla